


195/12 sub 1



IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

composto dai magistrati:

dott.	Antonello	Fabbro	Presidente.
dott.	Bruno	Cassinari	Giudice
dott.	Alberto	Valle	Giudice rel.

Gen. 6/12/13

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di opposizione a stato passivo, promosso da Banca Nazionale del Lavoro Spa, avv. Silvia Dury [redacted]

contro Fallimento Datafin Srl, avv. Renato Pastorelli [redacted]

1. Banca Nazionale del Lavoro Spa ha proposto opposizione ex art. 98 l.f. avverso lo stato passivo del Fallimento Datafin Srl, chiedendo di esservi ammessa in via privilegiata ipotecaria per la complessiva somma di Euro 348.369,94, già ammessa in sede di verifica bensì ma in via chirografaria sul rilievo della mancanza di opposizione in data anteriore al fallimento del visto di definitività ex art. 647 c.p.c. sul decreto ingiuntivo, titolo giudiziale in forza del quale era stata iscritta l'ipoteca.

Si è costituita in giudizio curatela, chiedendo il rigetto dell'opposizione.  
2. Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e,

Fallimento Società.it



dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 26.3.2004, n. 6085; Cass. 13.3.2009, n. 6198; Cass. 23.12.2011, n. 28553; Cass. 13.2.2012, n. 2032, le cui motivazioni debbono intendersi qui richiamate in senso conforme l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di questo tribunale a partire dal 2011/2012 ed oramai consolidato: cfr., tra le altre, Tribunale di Treviso, decreto ex art. 98 l.f. in causa BNL/Fall. Sartor Srl).

All'inopponibilità e conseguente inefficacia del decreto nei confronti della massa segue altresì l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale in base ad esso iscritta, senza perciò diritto del creditore di partecipare al concorso nè per le spese sostenute per l'ingiunzione, nè per quelle di iscrizione dell'ipoteca (Cass. 1.4.2005, n. 6918).

Non ricorrono, in ragione della risalenza delle richiamate pronunce giurisprudenziali di legittimità, i presupposti onde disporre in favore della ricorrente la riammissione in termini.

Rimessione che comunque non potrebbe mai valere a restituire alla dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. anteriorità di data rispetto alla dichiarazione di fallimento, e così a scongiurare gli effetti di cristallizzazione del patrimonio debitore prodotti dall'apertura del concorso.

Il ricorso va pertanto rigettato. Spese di lite a carico della ricorrente secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.641,12, di cui Euro 8.500,00 competenze, Euro 7,08 anticipazioni, Euro 134,04 spese, oltre Cassa ed Iva sui corrispettivi assoggettabili.

Treviso, 3/18/13

Il Presidente


depositata in cancelleria il 6/17/2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FATE COMUNE

il 31/12/13



17/1/14

24/1/14

10.62

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Luca...

Fallimenti e Società.it